

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/819 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2019****che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le persone impegnate in tali attività le svolgano nel superiore interesse dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei gestori.
- (2) Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare gli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi. Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e l'adozione delle decisioni o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.
- (3) I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.
- (4) Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni.

<sup>(1)</sup> GUL 115 del 25.4.2013, pag. 18.

